## L'ARCHIGINNASIO

ANNO IX - NUM. 6

BULLETTINO DELLA BIBLIOTECA

NOVEMBRE-DICEMBRE 1914

COMUNALE DI BOLOGNA & & &

SOMMARIO — T. CASINI: La prima sessione del Collegio elettorale dei dotti in Bologna nel 1802 (continuazione) — W. CESARINI-SFORZA: Sull'ufficio bolognese dei « Memoriali » (sec. XIII-XV) — F. FILIPPINI: La tomba di Alessandro V in Bologna — L. RAVA: La setta degli Intrepidi — Notizie — Bibliografia bolognese — In Biblioteca: Acquisti (ottobre-novembre 1914) - Doni (ottobre-novembre 1914) - Prospetti statistici per categorie delle opere date in lettura nei mesi di ottobre-novembre 1914 — A parte: A. SOR-BELLI: Le iscrizioni e gli stemmi dell'Archiginnasio (continuazione) — A. DALLOLIO: La difesa di Venezia nel 1848 nei carteggi di Carlo Berti Pichat e di Augusto Aglebert (continuazione) — Tavole fuori testo: Tomba di Alessandro V: Nicolò Lamberti da Firenze e Sperandio da Mantova (1424-1482) - Testa di Alessandro V: Nicolò Lamberti da Firenze, 1424 - S. Francesco, la Vergine e S. Antonio di Padova: Nicolò Lamberti da Firenze, 1424 (dettaglio).

### La prima sessione del Collegio elettorale dei dotti

in Bologna nel 1802

(Continuazione)

II.

#### REPUBBLICA ITALIANA

Processo verbale delle sedute del Collegio elettorale dei dotti residente in Bologna.

Seduta del giorno 17 maggio 1802, anno 1º

Lamberti, presidente.

Tamassia - Strigelli, segretari.

Intervenuti n. 114.

Il PRESIDENTE apre la seduta alle ore dieci e mezza antimeridiane coll'appello nominale.

Si legge il processo verbale dell'antecedente seduta,

DANDOLO fa istanza che si esprima nel processo verbale che egli nella seduta di ieri non intese che si nominasse una Deputazione che si recasse o al Governo o al Primo Console per testificargli la riconoscenza del Collegio, ma che si nominasse semplicemente una Commissione la quale proponesse il modo di far constare al Primo Console i sentimenti di gratitudine del Collegio stesso dei dotti. Approvato,

Uno dei segretari legge la petizione del cittadino Isacchi, membro di questo Collegio, nella quale esponendo di non potere, per motivo di sua cagionevole salute, recarsi a Bologna alla convocazione, chiede che se faccia menzione negli atti; il che viene adottato.

Il PRESIDENTE avverte essersi da alcuni membri del Collegio proposto il dubbio se potesse o no progredirsi alla nomina di posti vacanti prima che fossero scorsi i due giorni consecutivi alla prima seduta, a tenore dell'art. X del Regolamento provvisorio 11 maggio corrente, e se debba farsi luogo alla petizione di tutti gli aspiranti a qualunque carica di elezione del corpo elettorale o restringersi a quelle dei soli cittadini aventi diritto di entrare nel Collegio dei dotti.

VALERIANI. Niente, dice egli, avvi di più ragionevole che lasciar campo alle discussioni, allorchè trattasi di oggetti di ordine; niente di più provvido, che impedirle allorchè il Collegio dee deliberare sulle nomine. Siami dunque permesso, giacchè la presente quistione è di semplice ordine, di esternare il mio sentimento in una materia chè tanto interessa il bene dei cittadini. Credo, però, che debba sospendersi la seduta, e che si apra libero adito non solo ai ricorsi dei cittadini per essere ammessi al Collegio, ma ben anche alle private petizioni per la nomina a qualunque altra carica costituzionale, essendo questa la retta intelligenza dell'art. 14 della Costituzione. La ragione ci persuade, l'autorità ci convince.

La ragione, poichè quand'anche ambigue e soggette a dispute fossero le espressioni della Costituzione, esse dovrebbero sempre interpretarsi nel modo più favorevole alla libertà, ed al vantaggio de'cittadini, ed esclusivo di qualsivoglia sospetto di maneggio o di segreta intelligenza. Il Popolo romano, quanto nemico fu de' raggiri e delle brighe per le nomine delle pubbliche autorità per cui emanarono le rigorose Leggi de Ambitu, altrettanto fu esatto e premuroso nell'aprire il campo ai virtuosi cittadini di rammentare alla Patria i propri personali meriti ed i servizi alla medesima prestati. Ora poi, che nella Costituzione non esistono più le liste degli eleggibili, qual è mai il compenso de'cittadini se non quello almeno di permettere i loro ricorsi?

L'autorità, poichè non essendovi migliore interprete che il sentimento dei supremi attuali Magistrati destinati a reggere lo Stato, resta tolto il dubbio dall'art. X del Regolamento provvisorio, il quale a chiare note propone una Commissione a ricevere i ricorsi de' privati e a presentarli al Collegio nella successiva seduta.

Vegga pure il popolo che le nostre nomine non sono guidate dal favore, nè dall'arbitrio, ma dalla retta ed esatta cognizione: quindi propongo che a termini del detto Regolamento venga sospesa la seduta e che la Commissione riceva tutte le petizioni degli aspiranti a qualunque carica costituzionale.

GREPPI fa avvertire che, qualora dovesse l'art. 14 della Costituzione intendersi ne'sensi esposti dal cittadino preopinante, ne verrebbe l'assurdo che gli aspiranti di lontani dipartimenti non sarebbero per la strettezza del tempo abilitati a presentare i loro ricorsi con aperta eguaglianza in confronto de' cittadini de' vicini dipartimenti della Repubblica.

ROVATTI riportandosi al Regolamento provvisorio, che tiene per ora luogo di legge organica, appoggia il sentimento per la sospensione della seduta.

VICINI. Allorchè trattasi di legge fondamentale di uno Stato dee essere proscritta ogni interpretazione; ma attendersi unicamente il senso litterale di essa finchè il popolo autore della legge non muti volontà. Non posso pertanto convenire nell'opinione del cittadino Valeriani, poichè, esclusa qualsivoglia interpretazione anche favorevole, preferisco piuttosto una direi quasi giudaica intelligenza della legge. Dalle espressioni dell'art. 14 e dal di lui contesto chiaramente rilevasi che la Costituzione non à giammai inteso parlare se non de'posti vacanti ne' Collegi: il vocabolo alcuno di essi è unicamente inferibile ai Collegi nominati nello stesso periodo, e non già alle antecedenti espressioni in separata parte del discorso. Dunque ove la lettera è chiara non occorre interpretazione di sorta alcuna.

Egli è vero che il Popolo romano nell'epoca fortunata degli aurei suoi costumi permise ai cittadini di portare ai suoi occhi i meriti loro, ma purtroppo ne'tempi più calamitosi e nella depravazione dovette colle più severe leggi de Ambitu por freno ai maneggi e alle brighe. La lettera pertanto e lo spirito dell'atto costituzionale abbastanza ci convincono che non può farsi luogo ad alcun ricorso per le cariche estranee alla nomina in alcuno dei Collegi. Propongo perciò che nelle circostanze non possa aversi alcun riguardo ai savi e giudiziosi ragionamenti del cittadino preopinante.

VALERIANI. Il cittadino avv. Vicini nello sviluppo della propria opinione mette per deciso ciò che è tuttora in questione: dice essere litterale il senso dell'art. 14, quando tra noi tuttora si controverte; vuol limitare il pronome essi ai Collegi, e perchè mai con una più favorevole intelligenza non lo estende e riferisce ai posti vacanti?

Quanto all'autorità del Popolo romano, fa riflettere che sincrone furono le disposizioni, poichè nel tempo stesso che dalla legge si fulminava il delitto de Ambitu, si lasciava luogo alle petizioni di coloro che amassero di mostrare i loro meriti, preferendosi da quell' illuminato popolo la via palese alla segreta, la quale si risolve il più delle volte in una inquisizione politica o giudiziaria soggetta di frequente all'equivoco ed al maneggio. Non erano quindi, dice egli, in opposizione quelle disposizioni, e non era vietato il chiedere cariche nella repubblica,

giacchè governare altro non è che servire.

NOBILI. Convengo nelle savie riflessioni del cittadino Valeriani, a cui se ne possono aggiungere altre, le quali mi sembrano decisive della controversia. L'art. 14 della Costituzione è diretto in sostanza a provvedere al modo, col quale farsi la nomina ai posti vacanti. Dunque conviene dire che il vocabolo essi debba riferirsi alla generalità delle vacanti cariche, e non restringersi alle specialità di quelle dei Collegi. In secondo luogo nel predetto articolo la Costituzione usa chi allega qualche titolo, la quale certamente non può limitarsi ai soli Collegi, essendo determinati i titoli per esservi ammesso, ma bensì estendersi a qualunque altro posto vacante, che richiegga la necessità o la convenienza di allegare qualche titolo per esservi assolutamente od in preferenza d'altri eletto.

GABBIONETA. Si disputa, dice egli, se l'art. 14 della Costituzione sia da intendersi piuttosto in un senso che nell'altro. Chi ritiene chiara la lettera e chi la dice ambigua ed interpretabile. Propongo pertanto che, avanti di progredire nella discussione, s'interpelli il Collegio in massima se intenda o no dubbia l'intelligenza del predetto articolo.

DAL FIUME. Il Collegio de' dotti altro non è che una sezione del corpo elettorale. Quando da noi si passasse a decidere la questione, potrebbesi correr rischio di vederci in opposizione cogli altri Collegi, i quali diversamente deliberassero, o di vedersi da noi frapposto dubbio ove gli altri tacessero. Questa possibile diformità deesi assolutamente evitare, e quindi niente si oppone che si ricevano i ricorsi a tenore dell'art. X del Regolamento provvisorio, lasciando alla sola legge il determinare la presente disputa. Convengo però nella sospensione della seduta.

LUPI analizza l'art. 14 della Costituzione e dice che il Governo è quello che presenta la lista de' posti vacanti: ora non avendo nel suo messaggio dichiarata la vacanza di alcun posto ne' Collegi, inutile diviene la sospensione nella quale insistono i preopinanti. Il suddetto art. 14, soggiunge, è collocato sotto il titolo dei Collegi, dunque a nient'altro possono riferirsi le espressioni alcuno di essi, se non che alla materia di cui si tratta, cioè all'organizzazione del corpo elettorale.

Sensatissimo perciò in questa parte e chiaro è l'atto costituzionale, poichè i vocaboli aver luogo non possono giammai adattarsi ai precedenti vocaboli posti vacanti, ma bensì alle susseguenti espressioni in alcuno di essi. Più, in detto articolo, si parla di titolo, il che è relativo appunto ai cittadini che pretendano di entrare in qualche Collegio, ove o il requisito della determinata possidenza o della provata dottrina o dell'onesto esercizio di negoziazione debbono necessariamente concorrere; e non agli altri i quali non possono allegare alcun determinato titolo per essere dalla patria chiamati ai posti vacanti. Opina quindi che si debba procedere alla nomina delle cariche proposte dal Governo come vacanti, riservando soltanto alla Commissione l'esame de' ricorsi analoghi all'art. X del Regolamento provvisorio.

Il PRESIDENTE dietro la varietà delle opinioni divide la questione in due parti. La prima cioè se a termini del detto articolo X debba sospendersi sino a dopo domani la seduta, la seconda se la Commissione debba ricevere i ricorsi di tutti i cittadini aspiranti a qualunque posto vacante, ovvero limitarsi a quelli de' soli petenti l'ammissione

nel Collegio.

VALERIANI. Gli articoli X e XI del Regolamento provvisorio non permettono certamente che si passi nella presente seduta alle nomine dei posti vacanti, e reputo necessaria la sospensione.

Rispondendo poi al cittadino Lupi, fa riflettere che l'art. 14 parla indistintamente di tutti i posti costituzionali di nomina del corpo elettorale, e quanto ai titoli allegati dagli aspiranti, non sa vedere come possa ciò applicarsi ai soli petenti d'essere ascritti ne' Collegi quando che l'amministrazione della giustizia, la pubblica azienda, l'interna ed esterna sicurezza di uno Stato esigono la scelta di cittadini forniti di molto più importanti e luminose prerogative. Dietro però le riflessioni del cittadino Dal Fiume, conviene nel di lui sentimento.

ROSSI LUIGI. Alcuni preopinanti ritengono dubbio il senso della Costituzione e quando in ciò convenga il Collegio credo indispensabile che col mezzo della Commissione a tale oggetto deputata venga comunicato il dubbio al consigliere legislativo Aldini per averne in nome del Governo lo schiarimento. Io, peraltro, soggiugne, non saprei scostarmi dalle chiare lettere della Costituzione. La disputa in vario senso non è da filosofo, nè da politico, nè da grammatico: una pronta ed attenta osservazione alle parole ed alla costruzione del discorso ce ne dee convincere.

L'art. 14 si serve più sopra del vocabolo ciascuno di essi, ed ivi certamente è riferibile soltanto ai Collegi; più abbasso si serve della

espressione alcuno di essi, dunque egli è evidente, che ivi pure si parla de'soli Collegi, giacchè la materiale giacitura de'vocaboli non può rendere un senso diverso senza sconvolgere. La maggior parte de'membri di questo Collegio, che furono individui della Consulta straordinaria convocata in Lione, può giudicare della letterale intelligenza dell'art. 14, che non può essere altrimenti interpretato.

VALERIANI. Quand'anche la questione debba decidersi da semplice grammatico (il che certamente non disconviene ne' casi di interpretazione di un testo) egli è certo che il vocabolo essi è un pronome che può intendersi riferito tanto al remoto che al prossimo precedente sostantivo. Rimarrà dunque sempre un dubbio, il quale vieppiù mi

conferma nel sentimento del cittadino Dal Fiume.

NOBILI, rispettando qualunque sia per essere la deliberazione del

Collegio, dichiara di recedere dalla di lui opinione.

DAL FIUME aggiunge che in qualunque caso mancherebbe il tempo materiale agli aspiranti per presentare i loro ricorsi, e che la diversa intelligenza dell'art. 14 avrebbe indotta la necessità di uno schiarimento col mezzo di un problema, molto più che verrebbero a spirare i quindici giorni prescritti dalla Costituzione alle sedute, senza che i cittadini avessero campo d'insinuarsi ai Collegi.

Il PRESIDENTE rimontando alla sopraccennata divisione mette alle voci la prima parte della proposizione: approvata.

DAL FIUME insiste che sulla seconda parte della mozione non possa prescindersi dal chiederne i lumi al consigliere Aldini incaricato dal Governo.

BONDI non conviene nel sentimento che il Collegio non possa deliberare col riflesso che qui non si tratta se non delle forme; per cui crede indifferente che i Collegi prendano in ciò che è d'ordine la marcia più conveniente alla propria opinione ed insiste che si debba decidere la controversia.

GUGLIELMINI sostiene non essere questo il caso di chieder lumi dal Governo. Dice essere troppo chiara la disposizione dell'art. X del Regolamento provvisorio per non potersi in altro senso intendere, e troppo parimenti essere preciso il messaggio coll'annessa tabella per non potersi dubitare sulla qualità della marcia delle operazioni del Collegio; e conviene perciò nel sentimento di Valeriani.

Dietro alcune altre brevi osservazioni il PRESIDENTE mette alle voci la seconda parte della proposizione in via affermativa e generale, cioè se debba la Commissione ricevere i ricorsi di tutti i cittadini aspiranti a qualunque carica costituzionale di nomina del Collegio: rigettata.

Il PRESIDENTE leva la seduta alle ore dodici, ed invita i membri del Collegio per la seduta nel giorno diecinove alle ore dieci della mattina.

LAMBERTI, presidente

TAMASSIA, segretario. STRIGELLI, segretario.

III.

#### REPUBBLICA ITALIANA

Processo verbale delle sedute del Collegio elettorale dei dotti residente in Bologna.

Seduta del giorno 19 maggio 1802, anno 1º

Lamberti, presidente. Tamassia - Strigelli, segretari. Intervenuti n. 127.

Si apre la seduta alle ore 11 antimeridiane coll'appello nominale. Si legge il processo verbale della precedente seduta, che viene approvato.

Il PRESIDENTE invita la Commissione incaricata a ricevere i ricorsi degli aspiranti al posto di elettori in questo Collegio a farne rapporto.

PEREGALLI, in nome della Commissione, riferisce essere stati presentati pochissimi ricorsi, dei quali potrà aversene riguardo all'occasione che il Collegio passi a completare il numero che fosse mancante.

SMANCINI fa presente che quattro membri sono mancati per morte, cioè Fontana del dipartimento Mella, giudice, Palcani del dipartimento del Reno, Bonzi del dipartimento del Serio, giudice, e Ondedei, giudice; che veggonsi nella nota ufficiale surrogati Baviera e Quirici e che perciò non resta ad eleggersene se non uno, attesocchè la prima nomina fu di n. 201.

Dice che quanto ai cittadini Fontana, Bonzi ed Ondedei essendo funzionari pubblici nel potere giudiziario non dee al Governo essere ignota la loro mancanza.

Propone quindi, appoggiato anche dal cittadino Carissimi, che col mezzo della Commissione già deputata s'interpelli il cittadino consigliere legislativo Aldini, incaricato dal Governo di somministrare i lumi occorrenti al Collegio, se consti ufficialmente della mancanza di qualche membro di questo Collegio e quale sia il numero dei mancanti all'oggetto di procedere alla completazione del numero prescritto dalla Costituzione.

Messa alle voci la proposizione: approvata.

MICCOLI aggiunge un'altra domanda, che s'interpelli cioè lo stesso consigliere legislativo Aldini come questo Collegio trovisi incostituzionalmente risultato al numero di 201 e come sia differente la nota pubblicata in faccia della Nazione da quella trasmessa agli individui elettori.

Messa alle voci la proposizione: rigettata.

Il PRESIDENTE propone il metodo dello scrutinio, cioè che debbano da uno dei segretari leggersi ad alta voce i nomi contenuti nelle schede, che due scrutatori aggiunti al Bureau riconoscano le medesime ad una ad una e che altri due scrutatori si occupino ad annotare il numero di voti per averne un'esatta risultanza: approvato.

Il Bureau abilitato dal Collegio deputa in qualità di scrutatori Codronchi arcivescovo, Cagnoli professore, Valdrighi giudice e Sylva

giudice.

Si legge il messaggio di Governo, in cui restano proposte le cariche vacanti di un consultore di Stato per la morte del cittadino Serbelloni, di due membri del Corpo legislativo del dipartimento dell'Agogna, di due altri pel dipartimento del Mincio, di due pel dipartimento del Reno, di due pel dipartimento del Crostolo e di uno pel dipartimento dell'Alto Po.

Il PRESIDENTE invita i membri del Collegio a preparare le schede per la nomina del consultore di Stato, rammentando ai medesimi l'art. 54 della Costituzione.

Uno dei segretari fa l'appello nominale e l'altro riceve le schede, le quali dopo la loro numerazione furono trovate corrispondenti al numero dei votanti.

Lettesi ad alta voce le schede ad una per una da uno dei segretari e riconosciute le medesime dal presidente, dall'altro segretario e dai due scrutatori, sono annotati i voti dagli altri due scrutatori.

Finito lo spoglio e la lettura di esse, rimangono nominati per la dupla di consultore di Stato a pluralità di voti il cittadino Marco Alessandri, ex direttore, del dipartimento del Serio, con voti 35, e il cittadino Nicola Martinelli, legislatore, del dipartimento del Rubicone, con voti 32.

Il PRESIDENTE invita i membri del Collegio a preparare le schede per la nomina dei due membri del Corpo legislativo pel dipartimento dell'Agogna.

Raccolte, lette e riconosciute le schede nel modo come sopra e raccolto il risultato dei voti rimangono nominati per le duple medesime il cittadino Antonio Bertaccini, giudice del tribunale d'appello crimi-

nale di Novara, elettore nel Collegio dei dotti, a pluralità assoluta con voti 109; il cittadino Giorgio Biffignandi, professore di diritto nella Università di Pavia, con voti 52; il cittadino Francesco Cattaneo con voti 34 ed il cittadino Pio Maggenta, elettore nel Collegio dei dotti, con voti 34.

Il PRESIDENTE leva la seduta alle ore tre pomeridiane ed invita alla seduta di domani alle ore dieci antimeridiane.

LAMBERTI, presidente

TAMASSIA, segretario. STRIGELLI, segretario.

IV.

#### REPUBBLICA ITALIANA

Processo verbale delle sedute del Collegio elettorale dei dotti residente in Bologna.

Seduta del giorno 20 maggio 1802, anno 1º

Lamberti, presidente.

Tamassia - Strigelli, segretari.

Intervenuti n. 120.

Il PRESIDENTE apre la seduta alle ore dieci antimeridiane colla lettura del processo verbale, che viene approvato.

Propone che ai quattro scrutatori se ne aggiungano altri due: approvato.

Si eleggono per facoltà accordata al Bureau li cittadini Dal Fiume e Vaccari.

Propone in seguito che si passi a presentare in una sol volta e coll'appello nominale le schede per la nomina dei legislatori per i dipartimenti dell'Alto Po, Mincio, Crostolo e Reno in separate schede per maggiore facilitazione dello scrutinio.

Si fa l'appello nominale e sono rispettivamente consegnate tutte le schede.

Il cittadino consigliere legislativo MAGNANI in nome della Commissione riferisce di avere, a tenore dell'invito di questo Collegio, fatta l'interpellanza al consigliere legislativo Aldini incaricato dal Governo sul proposito della completazione di questo Collegio e di non avere altri lumi a comunicare fuori di quelli di cui nella tabella che si legge, per cui sembra non occorrere per ora alcuna provvidenza, come fu da lui dichiarato all'atto che fu presente alla prima seduta di questo Collegio.

Propostosi quindi dal Presidente che si soprasseda ad ogni ulteriore deliberazione: approvato.

DALLA NOCE fa rimarcare che, quantunque nella detta tabella il Governo lo ritenga per iscusato, si registri però nel presente processo verbale il di lui intervento; il che si eseguisce.

Il Bureau passa allo scrutinio della nomina del legislatore pel dipartimento dell'Alto Po, poi lette e riconosciute le schede, come nella seduta precedente, e raccolto il risultato dei voti rimangono nominati per la dupla il cittadino Dionigi Pavesi di Lodi con voti 47 ed il cittadino prof. Brugnatelli con voti 30. Fattosi avvertire da alcuno dei membri del Collegio che il detto cittadino Brugnatelli non è del dipartimento dell'Alto Po e che non può aver luogo la di lui nomina, ed essendosi dichiarato dallo stesso nominato che egli in fatto appartiene al dipartimento d'Olona, il Presidente interpella il Collegio se debba procedersi ad una nuova votazione o intendersi eletto quello che dopo di lui ottenne la pluralità dei voti.

Messa alle voci la proposizione, il Collegio approva la seconda parte. Restano perciò definitivamente nominati per la dupla il cittadino Pavesi Dionigi con voti 47 ed il cittadino Gabbioneta Placido con voti 20.

Il Bureau passa allo scrutinio dei legislatori pel dipartimento del Crostolo e dietro il metodo di cui sopra restano nominati per le due duple i cittadini *Pellegrino Nobili* eletto a pluralità assoluta con voti 76, Bertolini Domenico con voti 52, Gualerzi Francesco con voti 42, Borretti ex rappresentante con voti 37.

Il Bureau procede allo scrutinio per la nomina dei legislatori del dipartimento del Mincio e dietro il suddetto metodo restano nominati per le duple i cittadini Marogna Gio. Giuseppe elettore con voti 55, Gelmetti dott. Domenico elettore con voti 48, Gelmi dott. Giuseppe con voti 39 e Canova Giuseppe giudice di appello con voti 32, esclusi i cittadini Poiana e Cologna per essere elettori quantunque superiori in votazione.

Il PRESIDENTE ordina al segretario di involgere le schede per la nomina dei legislatori del dipartimento del Reno in un piego munito delle firme del presidente e di altri due segretari e col suggello del Collegio; il che fu eseguito alla presenza di esso; indi leva la seduta ed invita per domani alle ore dieci della mattina.

LAMBERTI, presidente

TAMASSIA, segretario.
STRIGELLI, segretario.

V.

#### REPUBBLICA ITALIANA

Processo verbale delle sedute del Collegio elettorale dei dotti residente in Bologna.

Seduta del giorno 21 maggio 1802, anno 1º

Lamberti, presidente.

Strigelli - Tamassia, segretari.

Il PRESIDENTE apre la seduta alle ore dieci e mezzo antimeridiane colla lettura del processo verbale dell'antecedente seduta, che viene approvato.

Lo stesso invita il segretario ad aprire il piego delle schede per la nomina dei legislatori del dipartimento del Reno, il che, dietro l'opportuna ricognizione delle firme e del suggello, viene eseguito.

Lette e riconosciute le schede nel modo prescritto risultano nominati per le duple dei legislatori del predetto dipartimento del Reno i cittadini avv. Vicini elettore a pluralità assoluta con voti 65, Bragaldi, ex legislatore, elettore con voti 41, Codronchi Lodovico con voti 38 e Fava Nicolò con voti 35.

Si registra negli atti la petizione del cittadino Maffei, capitano del genio, il quale si è scusato dall'intervenire alla convocazione per titolo di salute.

Il PRESIDENTE propone, in mancanza della legge organica, che per la nomina dei censori si debba fare la scelta tra i soli membri intervenuti alla convocazione.

Messa alle voci la proposizione: approvata.

Propone inoltre che si escludano dalla nomina di censori i deputati compresi nelle duple.

Messa alle voci la proposizione: adottata.

Si fa l'appello nominale e ciascuno dei membri presenta la scheda per l'elezione dei censori.

Eseguitosi lo spoglio e terminato lo scrutinio nel modo prescritto, rimangono eletti a censori a pluralità di voti i cittadini Lamberti Giacomo con voti n.º 56; Bassi Carlo, cons. presidente del tribunale in Milano, con voti n.º 41; Peregalli Francesco con voti n.º 38; Vale-

riani Luigi, legislatore, con voti n.º 36; Toni, giudice d'appello in Mantova, con voti n.º 34 e Saladini, professore, con voti n.º 33.

ROSSI LUIGI propone che si scriva lettera al Prefetto del dipartimento del Reno per significargli i sentimenti di riconoscenza del Collegio per l'attività e zelo da lui prestato in ciò che concerne il proprio istituto, invitandolo a partecipare siffatti sentimenti alla Municipalità di questo Comune ed alla benemerita Guardia nazionale. Approvato.

Il PRESIDENTE propone che il Collegio spedisca col mezzo del Governo un messaggio al Primo Console della Repubblica Francese Bonaparte, Presidente della Repubblica Italiana, per contestare al medesimo gli atti della più viva riconoscenza prima di sciogliere il Collegio. Approvato.

Si elegge dal Bureau una Commissione di tre membri, Ruga Sigismondo, Lamberti Luigi e Valeriani Luigi, per la stesa del messaggio.

FACCI propone che vedendosi nella Costituzione collocato in ordine il Collegio dei dotti in secondo luogo e d'altronde nella nota ufficiale rassegnata a ciascun elettore vedendosi posto in terzo luogo, debbasi far presente al Governo che all'occasione di nuova pubblicazione il Collegio dei dotti venga collocato coll'ordine prescritto dalla Costituzione. Approvato.

MICCOLI, dietro molte osservazioni desunte dalle qualità della carica di elettori e dagl'impegni di essa, propone: 1° che il Collegio scriva al Governo onde proponga al Corpo legislativo che sia fissata un'indenizzazione a titolo di rimborso di viaggi e di spese forzose ai membri componenti i Collegi elettorali; 2° che venga determinato un distintivo con quelle discipline che si crederanno convenire; 3° che il Governo decreti provvisoriamente a ciascun individuo intervenuto al Collegio dei dotti il rimborso dei viaggi e delle spese forzose con calcolo proporzionato ed equitativo.

Messe alle voci le diverse proposizioni: adottate.

Si legge il processo verbale della presente seduta, che è approvato. Il PRESIDENTE, in nome anche dei segretari, dopo di avere contestata al Collegio la più viva gratitudine per la confidenza di cui il Bureau venne onorato durante il corso della convocazione, leva la seduta alle ore tre pomeridiane e dichiara sciolto il Collegio.

LAMBERTI, presidente

TAMASSIA, segretario. STRIGELLI, segretario.

#### VI.

## Nota dei membri intervenuti alla convocazione del Collegio dei dotti in Bologna.

1. Nava (Gabrio) proposto (di S. Ambrogio, n. in Barzanò 1758, ordinato sacerdote nell'84, prevosto di S. Stefano in Milano e poi nel '93 di S. Ambrogio maggiore, deputato del clero milanese alla consulta di Lione, elemosiniere di corte e vescovo di Bergamo 1806, morto 1831).

2. Bassi (Carlo Luigi) presidente (del tribunale civile) in Milano (n. 1759, presidente della Censura nel 1802 e giudice di appello ivi durante il Regno italico).

3. Zani Giacinto (mantovano, fu addetto al tribunale di cassazione durante la prima Cisalpina e negli ultimi giorni di essa fu fatto membro del Comitato di salute pubblica; nel 1802 fu nominato giudice di revisione in Milano, nel 1807 della cassazione).

4. Silva (Francesco Niccolò) consigliere (o giudice del tribunale criminale di Milano, n. 1769 in Milano, poi ivi presidente della corte d'appello nel Regno italico, m. 1839).

5. Brambilla (Pietro) matematico (n. 1754, fu durante il Regno italico insegnante di geometria ed algebra nel liceo di S. Alessandro, insegnamento che gli fu confermato dal governo austriaco sino almeno al 1832).

6. Rosnati (Ottavio) avvocato (n. in Gallarate 1750, fece gli studi legali e nel 1800 fu nominato ascoltante presso il tribunale di Milano).

7. Elli Gaetano (milanese, n. 1744, fabbricante di organi e ardente giacobino, deputato al corpo legislativo nel 1798 e membro della Consulta legislativa nel 1800, poi deputato al corpo legislativo della Repubblica Italiana, morto intorno al 1806).

8. Bertololio (Gio. Battista) medico (milanese, n. 1757, si laureò in medicina, membro della prima municipalità repubblicana nel '96, membro della Consulta legislativo nel 1800 e del corpo legislativo 1802-1807, medico dell'ospedale maggiore).

9. Ruga (Sigismondo) avvocato (milanese, n. 1749, giudice d'appello nel 1797, durante la reazione austro-russa sostenne la validità delle vendite dei beni nazionali, membro della Commissione di governo nella seconda Cisalpina 1800-1802, arricchitosi disonestamente, famoso per la moglie druda dei generali Pino, Giuseppe e Teodoro Lechi).

10. Dandolo (Vincenzo, n. in Venezia 1759, chimico e capo del partito democratico in patria, emigrato nel '97 nella Cisalpina, deputato al corpo legislativo, esule in Francia nel '99, promotore di industrie agrarie in Varese, provveditore generale di Dalmazia 1806, senatore del regno 1809, morto 1819).

11. Obizzi (Antonio Maria) vicario (generale di Crema, nato ivi 1737, m. 1819).

12. Oltrocchi (più esattamente Altrochi Giuseppe) curato (di San Lorenzo in Lodi, n. ivi 1759, m. 1829).

13. Smancini (Antonio) avvocato (n. in Gera di Pizzighettone 1766, amministratore dipartimentale dell'Alto Po nel '98, membro del direttorio esecutivo della 1ª Cisalpina, emigrato in Francia nel '99 vi propugnò l'idea italiana unitaria, membro della Consulta e ministro di polizia e giustizia nella 2ª Cisalpina, deputato al corpo legislativo della Repubblica italiana, consigliere di stato 1807, prefetto dell'Adige 1809 e organizzatore del Trentino nel 1810, amico del Monti e del Foscolo, m. 1831).

14. Macchi (Bartolomeo cremonese, membro della Consulta nella 2ª Cisalpina, propagatore di massoneria, vissuto in disparte nel Regno italico).

15. Sonsis (Giacinto) avvocato (cremonese, fervente repubblicano, deputato del suo dipartimento alla consulta di Lione, poi tenuto quasi sempre in disparte per le sue idee).

16. Gabbioneta (Placido cremonese, avvocato e deputato della sua città alla consulta di Lione, nel Regno italico primo presidente della corte di giustizia in patria dal 1807 al 1814).

17. Bonzio (Orazio) avvocato (nativo di Crema, ove ebbe uffici municipali, rappresentò la sua città alla Consulta di Lione).

18. Brugnatelli (Luigi) professore (n. in Pavia 1761, professore di chimica in quell'università dal 1796 in poi, autore della Farmacopea generale, m. 1818).

19. Bassi (Agostino n. in Lodi 1771, fece gli studi di medicina e consacratosi alla teoria e alla pratica dell'agronomia pubblicò utili memorie sui metodi razionali di coltura, fu liberale e rappresentò la patria ai Comizi di Lione, intervenne al congresso degli scienziati nel '44 e morì in patria 1856).

20. Della Noce (Luigi, cremonese, matematico e architetto idraulico, laureato nell'università di Pavia e ascritto all'accademia dell'Istituto delle scienze di Bologna).

21. Fugazza (Odoardo, più esattamente Clodoaldo, un dotto cre-

monese, del quale null'altro si è potuto sapere, se non che era tuttora vivente 1813, figurando nelle liste elettorali di quell'anno).

22. Mantovani (Antonio, altro cremonese, del quale pure non si è potuto raccogliere alcuna notizia, salvo che nel 1808 già era defunto non figurando più in quell'anno il suo nome nelle liste).

23. Bellani (Carlo) consigliere (del tribunale criminale in Milano, nella 2<sup>a</sup> Cisalpina fece le funzioni di segretario centrale al ministero di giustizia, poi rientrò nella magistratura e fu durante il Regno procuratore generale della corte di giustizia in Milano, amministratore dell'ospedale maggiore ivi, m. 1838).

24. Monti (Iacopo) curato (della parrocchia di Castellucchio nella diocesi di Mantova, che rappresentò alla Consulta di Lione, era nato 1737, fu auditore vescovile e pro-vicario generale, ma non se n'è potuto avere più precisa notizia).

25. Ridolfi (Gualfardo) vicario (generale della diocesi di Verona. ove n. 1742, nominato vescovo di Rimini 1808, resse questa chiesa sino alla morte accaduta nel 1818).

26. Molini (più esattamente Molin Federico Maria) abate d'Asola (n. in Venezia 1752, vescovo di Apollonia in partibus e abate mitrato di Asola 1785, poi vescovo di Adria 1805, m. ivi 1818).

27. Toni (Luigi) giudice (del tribunale d'appello in Mantova, ove n. 1758, entrato nella magistratura 1802, consigliere di cassazione 1807-1814).

28. Arrivabene (Ferdinando) giudice (nel tribunale di Mantova, n. ivi 1770, ascritto da giovane alla massoneria, gran giacobino nel '97, deportato in Dalmazia e Ungheria nel '99, deputato al corpo legislativo della Repubblica Italiana, consigliere d'appello in Brescia durante il Regno, autore del Secolo di Dante e amicissimo del Foscolo, m. 1834).

29. Partesotti (Vincenzo) giudice (nel tribunale di Mantova, ivi n. 1772, ardente repubblicano nel '97, nel Regno italico fu procuratore generale nella corte di giustizia in Forlì 1807, poi primo presidente di quella di Macerata 1809-1814, m. circa 1830).

30. Gazzaniga (Carlo Antonio) giudice (anzi presidente del tribunale criminale di Mantova, n. 1773, fu nella Repubblica Italiana presidente di quello di Ferrara, nel Regno sostituto procuratore nella corte di giustizia in Brescia 1807, poi giudice di appello ivi dal 1809 e in Bologna sino al 1814, m. 1820 circa).

31. Riva (Carlo) avvocato (mantovano, n. 1760, nominato giudice del tribunale criminale in patria 1800, non se ne hanno altre notizie).

32. Poiana (Pietro) del tribunale d'appello (di Verona, nato

ivi 1765, entrò nella magistratura cisalpina, durante il Regno fu giudice nella corte d'appello in Brescia, e m. nel 1819).

33. Tamassia (Giovanni, n. in Mantova 1776, gran giacobino nel triennio della Cisalpina, fatto giudice del tribunale criminale e comandante della guardia nazionale nel '98 e deputato al corpo legislativo; esule in Francia nel '99, deputato di Mantova a Lione e al corpo legislativo della Repubblica Italiana, vice-prefetto di Lecco 1805, segretario generale al ministero dell'interno nel 1807, prefetto del Mincio 1809, trasferito al Lario 1810, pubblicò opere di letteratura ed economia politica e morì nel 1830, delegato governativo in Lodi).

34. Giannati (più esattamente Jennat Giuseppe, n. in Como 1759, parroco di S. Donnino e deputato del clero ai Comizi di Lione, m. 1823).

35. Giusti (Giambattista) idraulico (n. in Lucca 1758, ingegnere delle acque in Bologna 1783, consultato da Napoleone I per l'immissione del Reno in Po, ingegnere capo sino al 1814, poi ispettore d'acque e strade nelle legazioni sino al '26, mediocre scrittore di versi, m. 1829).

36. Cuzzio (Antonio) curato (di Besano nella diocesi di Como: così è sempre indicato negli atti dei collegi elettorali, ma dall'attuale parroco di Besano ho saputo che il suo vero casato era Buzzi, nativo di Bizzozero e tuttora vivente nel 1808, in cui fece fare la campana grossa di quella chiesa).

37. Strigelli (Antonio) consigliere (auditore presso il consiglio legislativo, n. in Luino 1775, gran giacobino nella Cisalpina, membro della Consulta nel 1800, consigliere di Stato 1805 e segretario di Stato 1809-1814, m. 1835).

38. Peregalli (Francesco, n. a Delebbio 1761, fu deputato al corpo legislativo della Repubblica italiana, giudice di cassazione nel 1807 e senatore del Regno italico 1809-1814).

39. Lena Perpenti (Giovanni, di Pianello, n. 1756, commissario del governo in Modena nel 1801, pretore di Menaggio durante la Repubblica Italiana e nel Regno italico regio procuratore nella corte di giustizia in Como 1807-814).

40. Ranzetti (Filippo) arciprete (di Berbenno di Valtellina, n. 1764, del quale non si è potuto saper nulla fuorchè viveva ancora nel 1814).

41. Porta (Antonio di Como, n. 1755, fu medico in patria, ma non se ne hanno altre notizie se non che viveva ancora nel 1813).

42. Alemagna (Alberto, n. in Varese 1754, membro dell'amministrazione generale della Lombardia nel 1796, del corpo legislativo

cisalpino 1798, della Consulta legislativa 1800, auditore legale presso il consiglio legislativo della Repubblica Italiana e durante il Regno italico amministratore o capo dell'amministrazione economica presso il ministero dell'interno).

43. Zola (Giuseppe) professore (n. a Concesio 1739, bibliotecario della Quiriniana di Brescia 1760, associato al Tamburini nella lotta contro i gesuiti, professore di storia ecclesiastica a Pavia 1774-94, poi di storia delle leggi 1804, m. 1806).

44. Piazza (Giovanni) giudice (del tribunale di revisione in Brescia, n. 1750 circa, durante il Regno italico fu prima assessore legale presso la camera di commercio e poi giudice della corte di giustizia in Brescia, m. 1812).

45. Pirovani (Faustino) giudice (del tribunale di appello in Brescia, durante il Regno fu giudice ivi nella corte di giustizia dal 1807 al 1814).

46. Brivio (Andrea) giudice (del tribunale di appello di Brescia, nel Regno italico primo presidente ivi della corte di giustizia 1807-1814).

47. Ostoia (Domenico) giudice (nel tribunale criminale di Brescia, e nel Regno presidente di quella corte di giustizia dal 1807 al 1814).

48. Coccoli (Domenico) professore (n. in Brescia 1747, professore di matematica nel liceo bresciano dal 1774 e deputato per quell'istituto alla Consulta di Lione, durante il Regno italico ispettore generale di acque e strade, m. 1822).

49. Butturini (Mattia) professore (n. in Salò 1752, laureato in legge e nunzio della Riviera presso la Repubblica veneta dal 1775, deputato al corpo legislativo cisalpino, professore di letteratura greca a Pavia nel 1801 e deputato di quell'università ai Comizi di Lione, passato nel 1809 alla cattedra di procedura civile in Bologna, poi di nuovo a Pavia nel 1814 per entrambe le cattedre, m. 1817).

50. Pederzoli (Giacomo, n. in Salò 1752, fu deputato al corpo legislativo della Cisalpina nel 1797 e a quella dell'Italiana nel 1802, consigliere di prefettura nel Mella 1809-1810, proposto come candidato al Senato dai collegi elettorali fu giudicato dal Melzi « honnête et sage », m. in patria 1820).

51. Astolfi (Ippolito) avvocato (n. in Sommo 1765, segretario della municipalità di Pavia 1797, amministratore dipartimentale in Milano 1800, rappresentò il dipartimento dell' Olona alla Consulta di Lione, fu quindi segretario generale della prefettura dell'Adige e m. in Verona 1810).

52. Greppi (Giuseppe era bergamasco, n. 1745, in un documento del 1805 è indicato come ex canonico di Bergamo, e risulta ancora

vivente e ascritto ai collegi elettorali nel 1813, ma non se ne hanno altre notizie).

53. Carissimi (Federico) giudice (dell'appello di Bergamo, nato nel 1766, fece gli studi a Ravenna e a Padova, fu deputato del tribunale di appello ai Comizi di Lione, non fu confermato nella magistratura della Repubblica Italiana e visse in disparte sin verso il 1835).

54. Mangili (Giuseppe) professore (n. a Caprino 1767, allievo dello Spallanzani, dello Scarpa e del Mascheroni, fece viaggi scientifici all'estero, fu deputato al corpo legislativo cisalpino e alla Consulta di Lione, professore di storia naturale nell'università di Pavia 1799-1815, m. in Bergamo 1829).

55. Marinoni (Francesco, n. in Grumello circa 1760, fu della municipalità di Bergamo nel 1797 e poi membro dell'amministrazione dipartimentale del Serio; nel 1801 rappresentò la città di Bergamo ai Comizi di Lione, poi fu segretario generale della prefettura del Serio e visse intento agli studi sin verso il 1830).

56. Carcano (Paolo) professore (n. di Como, dopo aver fatto buoni studi di matematica fu chiamato all' insegnamento nel patrio liceo, destituito nella reazione del 1799, deputato alla Consulta di Lione nel 1801).

57. Sartoni (Carlo) giudice (di appello in Bologna, n. ivi 1759, si laureò in legge ed esercitò il notariato; nel '96 fu deputato al 1º Congresso Cispadano, giudice di tribunale nel '98, deputato del tribunale di appello alla Consulta di Lione, presidente della Corte di giustizia 1807, sostituto procuratore generale nella corte di appello 1808, e nella magistratura pontificia giudice del tribunale criminale sino al 1831).

58. Cologna (Abramo) ex-legislatore (israelita, n. in Mantova 1755, colto di lettere ebraiche e italiane, fu rabbino e giudice del tribunale civile israelitico, deputato al corpo legislativo cisalpino e ai Comizi di Lione, uno dei tre gran rabbini del Concistoro centrale 1808 e presidente di esso 1812-1826, rabbino a Trieste 1827, morto colà nel 1832).

59. Rabaglietti (Giuseppe) vicario (generale della diocesi di Novara, n. a Vanzone 1744, laureato in legge e teologia, deputato della diocesi ai Comizi di Lione, m. 1810).

60. Vicarini (Gio. Maria) curato (di Borgomanero, n. a Sentino del Verbano 1751, prevosto di Borgomanero e deputato del clero novarese alla Consulta di Lione, m. 1818).

61. Bertaccini (Antonio) avvocato (n. in Oleggio 1769, giudice

del tribunale di appello di Novara 1801, professore prima di istituzioni civili e poi di codice Napoleonico nell'università di Bologna dal 1803 al 1814, poi di diritto civile in quella di Torino, dispensato nel '21 per la parte presa ai moti politici, m. 1830).

(Continua)

TOMMASO CASINI

# Sull' ufficio bolognese dei "Memoriali,, (sec. XIII-XV)

1. Credo utile brevemente completare e precisare le notizie di recente date dal Franchini sull'importantissimo (e poco conosciuto dagli storici del diritto) ufficio bolognese dei « Memoriali » (¹), anche per cercar di determinare il meglio possibile, di tale istituzione, il significato giuridico.

Il Franchini riferisce in sunto la r. XLIII degli Statuta del 1265 facta per dominos fratres Loderengum de Andalo et Catalanum domini guidonis domini Hostie, la quale concerne il nuovo ufficio (²), osservando che essa ha « tanto maggior valore in quanto non solo la data coincide con quella della nuova istituzione dei memoriali, ma perchè lo Statuto stesso appare redatto dai medesimi autori dei memoriali »: in realtà la r. XLIII è proprio l'atto d'istituzione dal nuovo ufficio (la data del cui inizio appunto da essa ricavasi), e non ripete e conferma qualche altra disposizione che i due frati gaudenti avessero già particolarmente emanato a tale scopo (³). A c. 125 del primo volume dei Me-

<sup>(1)</sup> FRANCHINI, L'instituto dei Memoriali in Bologna nel secolo XIII, in questo Bullettino, fasc. marzo-aprile 1914, pp. 95-106.

<sup>(2)</sup> V. Statuti di Bologna dall'a. 1245 all'a. 1267, pubbl. a cura di L. FRATI, vol. III, p. 625 segg.

<sup>(3)</sup> Il SAVIOLI, Annali bolognesi, vol. III, I, p. 377, parla dell'istituzione di « libri pubblici detti memoriali » come avvenuta nel 1264, e si richiama al l. X degli Statuti, asserendo poi, per il 1265, avere i due frati stabilito che « l'uffizio dei memoriali, fissato dagli Statuti dell'anno scorso, cominciasse ad esercitarsi, e che i testamenti fatti in addietro si sanzionassero col registrarveli » (p. 383). E veramente nel l. X vi è una rubrica « de memo-